

**MODIFICA CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PIANO ATTUATIVO DI
RECUPERO REDATTO DAL NOTAIO DOTTOR FRANCESCO BRINI IN DATA
21/12/2007 N. 60789 REPERTORIO - N. 16620 RACCOLTA**

L'anno il giorno del mese di

In Missaglia, nello studio notarile in via n.

Innanzi a me Dott. Notaio in iscritto al collegio notarile di ,

sono comparsi i Signori:

 nato a il , , che interviene al presente atto nella
sua qualità di responsabile del Servizio interessato in rappresentanza del

COMUNE DI MISSAGLIA

con sede in Missaglia, via Merlini n.2, C.F. P.I.00612960138, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. del prot. n. , che in copia conforme con i relativi allegati, si allega al presente atto sotto la lettera "A" e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

 prot. n. , che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B";

CRISPI ANGELO MARIO nato a Biancavilla (CT) il 16/02/1960 residente a Viganò, via Piave, n°21, cod. fisc. CRS NLM 60B16 A841N;

comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità personalmente sono certo.

Detti comparenti stipulano la presente convenzione urbanistica ai sensi dell'art.28 comma V della Legge 17/08/1942 n.1150 e successive modifiche ed integrazioni.

PREMESSO

che il Sig. CRISPI ANGELO MARIO, più avanti chiamato "soggetto attuatore", è proprietario in Comune di Missaglia, Sezione Censuaria di Contra, in via Montello dell'area con entro stante fabbricato rurale distinta nel C.T. di detto Comune come segue:

Fg.1 mapp. 524 di ett. 0.01.00;

Fg.1 mapp 1845 di ett. 0.00.60;

Fg.1 mapp 970 di ett. 0.02.00;

Fg.1 mapp 2088 (ex 970/a) di ett. 0.21.28:

con precisazione che il fabbricato rurale al mapp. 970 è distinto anche nel C.F. si detto Comune come segue:

Sez. CON Fg.7 mapp.970 via Montello P.T cat. C/2 Cl.1 di mq. 225.

Coerenze a corpo del Piano Attuativo di Recupero:

a nord mapp. 1835 – 505, ad est mapp. 263, a sud mapp. 263 – 2089 – 492, ad ovest mapp. 525 – via Montello.

Allo stesso pervenuti detti beni per atto in data 29/07/1997 n.27733/4169 a repertorio Dottor Francesco Brini Notaio in Missaglia (reg. a Merate il 01/08/1997 al n.595 S.1, trascritto a Lecco in data 31/07/1997 ai nn. 9437-6141);

Detta area e fabbricato risultano meglio identificati nell'estratto di mappa facente parte dell' allegato 9 tavola n.0 allegata alla Delibera come sopra allegata sotto "A";

- che in data 21/12/2007 è stata sottoscritta convenzione per l'esecuzione di Piano Attuativo di Recupero tra il Comune di Missaglia ed il sig. Crispi Angelo Mario a rogito Dottor Francesco Brini Notaio in Missaglia;
- che dalla data di sottoscrizione della convenzione ad oggi, nessuna opera di urbanizzazione prevista dalla precitata convenzione risulta eseguita, così come riscontrato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico e riportata nel verbale di sopralluogo dello stesso effettuato in data 10/11/2015 (allegato "C");
- che in data 01/10/2015, prot. 17519 il sig. Crispi Angelo Mario unitamente all' Arch. Cristina Erminia Pulici ed al Geom. Pulici Pietro con studio in Missaglia, hanno richiesto il ridimensionamento dell'intervento proposto a suo tempo e convenzionato con la precitata convenzione di piano attuativo di recupero mediante una sostanziale modifica dell'intervento progettuale.

Nello specifico la variazione del P.A. vigente, consiste nella rinuncia da parte del privato alla costruzione di una nuova palazzina residenziale, pari a mc 1391,43 previo l'abbattimento totale dei vecchi immobili esistenti.

La nuova proposta di Piano Attuativo di Recupero, prevede invece un sostanziale consolidamento dei fabbricati esistenti che seppur ristrutturati verranno mantenuti con identica volumetria, sedime e sagoma.

Prevedendo inoltre una destinazione non più residenziale ma di artigianato di servizio per impresa edile artigiana con individuazione di spazi da adibire ad uffici pertinenziali all'attività e relativi servizi;

- che essendo venuta meno la trasformazione della volumetria esistente in volume residenziale, si prevede anche la conseguente modifica delle opere di urbanizzazione già previste nelle precitata convenzione di Piano Attuativo di Recupero;
- che la rinuncia all'edificazione della volumetria residenziale comporta anche la conseguente rinuncia alle previsioni di trasformazione urbanistica di cui alla Legge Regionale 23/97 art. 2 secondo comma lettera g), al quale il Piano di Recupero vigente faceva espresso riferimento;
- che il PGT esistente, azzona l'intera proprietà in Nuclei di Antica Formazione (art. 30 della NTA del PdR) classificando l'edificio con il numero 8 della località di Ossola e prevedendo per lo stesso un grado di intervento di terzo livello (vedi scheda n.37-08);
- che pertanto la variante di Piano Attuativo di Recupero proposto è conforme alle previsioni del PGT vigente;
- che sul nuovo progetto di Piano Attuativo di Recupero è già stata richiesta ed ottenuta l'Autorizzazione Paesaggistica n. 80 del 01/12/2015;
- che il soggetto attuatore dichiara di assumersi tutti gli impegni e gli oneri derivanti e contenuti nella presente Convenzione di variante di Piano Attuativo di Recupero;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula con riserva delle opposizioni di legge, per quanto concerne il Comune, ma con effetto immediato per quanto concerne il soggetto attuatore, quanto segue.

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

La convenzione ha per oggetto l'urbanizzazione del comparto di proprietà del soggetto attuatore secondo quanto previsto dal Piano Attuativo di Recupero in variante, adottato con Deliberazione di C.C. n. _____ del prot. n. _____ e approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____ prot. n. _____.

La volumetria prevista dal Piano Attuativo di Recupero oggetto della presente convenzione è pari a mc. 1.375,74 a fronte di un volume esistente di mc. 1.396,74.

La slp prevista in progetto è pari a mq. 295,01, che comprende i depositi ad uso artigianato di servizio per impresa edile artigiana al piano terreno per una superficie di mq. 234,15 e gli uffici pertinenziali all'attività al piano primo, per una superficie di mq. 60,86, a fronte di una slp esistente ad uso agricolo dismesso pari a mq. 241,65, a cui si aggiunge la superficie della soffitta pari a mq. 60,86 , per un totale di mq. 302,51 (questo modifica la tavola n. 1 - allegato 10).

Il Piano Attuativo di Recupero non prevede la possibilità di recuperare ai fini abitativi tutti gli spazi dei sottotetti esistenti o recuperabili entro la sagoma dell'edificio esistente ed in progetto, se non previo apposita variante al presente Piano Attuativo di Recupero, attraverso la modifica e/o integrazione della presente convenzione.

Sarà possibile la sola formazione di un piccolo locale ripostiglio, costruito a soppalco della zona uffici con superficie non superiore a mq. 29,00.

ART. 3

Per quanto attiene ai rapporti con il Comune relativi alla presente Convenzione, il soggetto attuatore dichiara di essere responsabile e solidale nei confronti del Comune per gli impegni assunti con la presente Convenzione.

ART. 4

L'attuazione del progetto di recupero avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione, giusto il Piano Attuativo di Recupero in variante che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e nel rispetto della normativa vigente prevista dal PGT, dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.

E' espressamente derogata la possibilità di recuperare ai fini abitativi alcun spazio di sottotetto esistente di cui già specificato all'art. 2.

Le opere, gli impianti e manufatti realizzati in esecuzione della presente convenzione non potranno essere modificati se non previo formale assenso del Comune.

ART. 5

Il soggetto attuatore, in relazione al disposto del paragrafo I, quinto comma dell'art. 28 della Legge 18.08.1942, n. 1150 e ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 60/77, si impegna per se stesso e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a:

Slp in trasformazione da agricola in depositi ad uso artigianato di servizio per impresa edile artigiana mq. 234,15

Mq. $234,15 \times 10\% = \text{mq. } 23,41$

Mq. $23,41 \times \text{€/mq } 50,00 = \text{€ } 1170,75$

Slp in ampliamento per uffici pertinenziali all'attività mq. 60,86

Mq. $60,86 \times \text{€/mq } 50,00 = \text{€ } 3.043,00$

Il Piano Attuativo di Recupero inoltre, non prevede il reperimento degli spazi a parcheggio esterni alla recinzione di cui all' art. 154 del vigente Regolamento Edilizio.

Le aree di parcheggio previste dal Regolamento Edilizio sono tutte identificate all'interno della proprietà privata ed all'interno della recinzione, come risulta nella planimetria allegata 9 PR variante – tav "0", secondo il seguente calcolo:

Slp in trasformazione da agricola in depositi ad uso artigianato di servizio per impresa edile artigiana mq. 234,15

Mq. 234,15 x 20% = mq. 46,83 individuati all'interno della proprietà di cui il 15% degli stessi che dovrebbero essere ubicati esternamente alla recinzione vengono monetizzati, secondo il seguente calcolo:

mq. 46,83 x 15% = mq. 7,02 che si arrotonda a mq. 12,50 (misura minima di un posto auto) e si monetizza alla somma di €3.500,00

Slp in ampliamento per uffici pertinenziali all'attività mq. 60,86

Mq. 60,86 x 20% = mq. 12,17 individuati all'interno della proprietà di cui il 20% degli stessi che dovrebbero essere ubicati esternamente alla recinzione vengono monetizzati, secondo il seguente calcolo:

mq. 12,17 x 20% = mq. 2,43 che si arrotonda a mq. 12,50 (misura minima di un posto auto) e si monetizza alla somma di €3.500,00

Totale della monetizzazione:

€1170,75 + €3.043,00 + €3.500,00 + €3.500,00 = €11.213,75.

A fronte di un pagamento previsto dalla Variante di Piano Attuativo di Recupero pari ad €11.213,75 il soggetto attuatore ha già versato alla tesoreria comunale del Comune di Missaglia in data 20/12/2007 la somma di €16.558,15, già dovuti nel previgente Piano di Recupero per la monetizzazione dello standard della palazzina residenziale a cui in questa variante il soggetto attuatore rinuncia.

Si specifica inoltre che, con la presente variante di Piano Attuativo di Recupero, decade la necessità di assoggettare ad uso pubblico la superficie a parcheggio pari a mq. 270,00.

A fronte del pagamento di €16.558,15 il soggetto attuatore nella presente variante di Piano Attuativo di Recupero deve monetizzare la somma inferiore di €11.213,75.

La differenza tra i due importi pari ad €5.344,40 è regolata nel successivo articolo 6.

ART. 6

Il soggetto attuatore, in relazione al disposto del paragrafo II, quinto comma dell'art. 28 della Legge 18.08.1942, n. 1150 e ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 60/77, così come introdotto dall'art. 3 della L.R. 31/86, si obbliga per sé e per i propri aventi diritto a realizzare, le opere di urbanizzazione primaria, secondaria, smaltimento rifiuti e servizio di qualità aggiuntiva (previsto dal PGT vigente), consistenti nella compartecipazione alla spesa per la realizzazione di una prima porzione della rete di acque chiare di collegamento tra la via Montello e la via dei Mulini, secondo quanto previsto dalla tavola 5 allegato 14 del Piano Attuativo di Recupero in Variante.

Il nuovo tratto di collettore acque meteoriche complessivamente insiste in parte sulla via Montello, in parte su via del Mulini (dove si collega al collettore comunale sfociante sul torrente lavandaia), in parte sulla strada campestre comunale "da Ossola" e per la residua parte per uno sviluppo di circa metri lineari 120,00, su proprietà di terzi.

In particolare il soggetto attuatore, si impegna a compartecipare alla spesa per la realizzazione del nuovo collettore acque meteoriche per il tratto compreso tra le lettere A-B-C nella planimetria allegata (allegato 14-tavola n. 5)

Si da atto che l' esecuzione delle opere in argomento verrà effettuata a scomputo oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, smaltimento rifiuti e servizio di qualità aggiuntiva ai sensi dell'art. 8 della L.R. 60/77 e dal piano dei servizi del PGT vigente.

Si da atto altresì che gli oneri di urbanizzazione primaria calcolati nella misura attualmente vigente nel Comune e salvo l'eventuale adeguamento conseguente a futuri provvedimenti di carattere generale disposti dal Comune, sono i seguenti:

U1	Industria e artigianato esistente	€/mq. 5,25 x mq. 234,15 =	€1.229,29
U1	Ambiti commerciali nuovo	€/mq. 37,50 x mq. 60,86 =	€2.282,25
	Per un totale di		€3.511,54

Si da atto altresì che gli oneri di urbanizzazione secondaria e smaltimento rifiuti calcolati nella misura attualmente vigente nel Comune e salvo l'eventuale adeguamento conseguente a futuri provvedimenti di carattere generale disposti dal Comune, sono i seguenti:

U2	Industria e artigianato esistente	€/mq. 3,00 x mq. 234,15 =	€ 702,45
SR		€/mq. 1,25 x mq. 234,15 =	€ 292,68
U2	Ambiti commerciali nuovo	€/mq. 12,50 x mq. 60,86 =	€ 760,75
	Per un totale di		€ 1.755,88

Si da atto altresì che il Servizio di qualità aggiuntiva calcolati nella misura attualmente vigente nel Comune e salvo l'eventuale adeguamento conseguente a futuri provvedimenti di carattere generale disposti dal Comune, sono i seguenti:

SQA	Industria e artigianato esistente	€/mq. 3,00 x mq. 234,15 = € 702,45 x 3 =	€ 2.107,35
SQA	Ambiti commerciali nuovo	€/mq. 12,50 x mq. 60,86 = € 760,75 x 5 =	€ 3.803,75
	Per un totale di		€ 5.911,10

Per un totale complessivo di € 11.178,52

Da cui si deduce l'importo in eccedenza versato per la monetizzazione delle aree a standard per una somma corrispondente ad € 5.344,40, come calcolato nel precedente art. 5 per un totale finale di € 5.834,12.

Complessivamente a fronte dell'importo di cui sopra, dovuto al Comune per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, smaltimento rifiuti e servizio di qualità aggiuntiva, verranno liquidate opere di urbanizzazione per un importo alla data odierna di € 15.000,00 + Iva, come risulta dal computo metrico estimativo allegato alla delibera come sopra allegata sotto "A" (allegato 14). Tale importo risulta essere attualmente superiore all'importo determinato dall'applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, smaltimento rifiuti e servizio di qualità aggiuntiva, calcolati nella misura vigente, pertanto nulla è dovuto al Comune da parte dell'attuatore che si impegna, comunque, alla completa realizzazione delle opere suddette, anche qualora lo sviluppo dei progetti esecutivi comportasse un incremento dei costi relativi.

Rimarrà a carico dell'Amministrazione comunale reperire la disponibilità delle aree necessarie alla formazione della tubatura interrata della nuova linea delle acque meteoriche, nel tratto compreso tra le lettere B-C (allegato 14 - tavola n. 5), nonché la fornitura di tutto il materiale occorrente all'esecuzione dell'opera medesima, come risulta dal computo metrico dei materiali e delle forniture allegato alla delibera come sopra allegata sotto "B" (allegato 15).

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione avverrà contemporaneamente alla costruzione degli edifici in modo tale da assicurare i servizi necessari e indispensabili agli edifici stessi realizzati, dovranno essere iniziate entro tre mesi dalla data di reperimento delle aree, della fornitura del materiale e del rilascio della prescritta Autorizzazione Paesaggistica e dovranno comunque essere ultimate entro tre anni dalla stipula della presente convenzione.

Resta in carico al soggetto attuatore, oltre che alla messa in opera e realizzazione del nuovo collettore di fognatura per acque meteoriche, nel tratto compreso tra le lettere A-C (allegato 14- tavola n. 5) del nuovo tratto di fognatura per acque meteoriche, anche i costi relativi alla progettazione e direzione lavori dell'opera medesima, mentre rimarranno a carico del Comune di Missaglia gli eventuali costi da sostenere per la messa a disposizione delle aree occorrenti, qualora queste non fossero già di proprietà pubblica, così come indicato al punto precedente.

Le opere di urbanizzazione suindicate passeranno gratuitamente al Comune dopo che sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte, a seguito di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e/o parte di tecnici appositamente incaricati dal Comune con spese a carico del soggetto attuatore da eseguirsi entro tre mesi dall'ultimazione, che l'attuatore dovrà avere cura di comunicare al Comune con lettera raccomandata.

Dalla data del formale atto di presa in carico, da redigersi entro tre mesi dal collaudo delle opere in questione, il Comune si assumerà l'obbligo della manutenzione ordinaria, straordinaria e della responsabilità civile verso terzi, insieme al carico tributario.

Qualora il Comune non procedesse nei termini ai collaudi di cui sopra senza giusta causa, previa una apposita diffida ad adempiere notificata al Comune, il soggetto attuatore procederà all'esecuzione degli stessi, a norma di legge, nominando tecnici propri.

Tali collaudi saranno successivamente fatti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 7

Il soggetto attuatore si obbliga ad osservare, per le destinazioni d'uso previste in progetto, tutte le norme vigenti in materia di scarichi e le relative prescrizioni apposte nelle concessioni ed autorizzazioni, giusta relazione qui allegata ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 della L.R. 48/74 e dell'art. 36 della L.R. 62/85.

ART. 8

Per l'esecuzione delle opere di cui al precedente art. 6 il soggetto attuatore dovrà presentare a parte, contestualmente alle richieste di Permesso di Costruire, i relativi progetti esecutivi, in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 31 della L.U. 1150/1942, e dell'art. 12 della L.R. 60/77, e dell'art. 45 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni, a firma di tecnici abilitati, per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti Organi comunali.

Qualora l'importo e l'entità dei lavori derivanti dallo sviluppo dei progetti esecutivi fosse superiore agli impegni assunti, l'operatore si obbliga comunque ad eseguirli.

Le licenze d'uso potranno essere rilasciate soltanto ad opere di urbanizzazione ultimate e favorevolmente collaudate secondo quanto indicato al precedente art. 6, salvo che il comune non abbia ancora adempiuto agli adempimenti esposti agli articoli precedenti che restano a carico del medesimo.

In tal caso il soggetto attuatore avrà comunque la possibilità di richiedere al Comune il rilascio della licenza d'uso.

Il soggetto attuatore si assume l'impegno ad eseguire la pulizia delle strade pubbliche durante l'esecuzione delle opere inerenti l'attuazione del Piano Attuativo di Recupero, nonché a provvedere al totale ripristino del tappetino di usura del manto stradale, corrispondente alle aree oggetto di intervento, qualora la realizzazione dell'intervento stesso ne comportasse il deterioramento.

ART. 9

In sede di redazione del progetto esecutivo del fabbricato potranno essere consentite, all'interno del perimetro dell'intervento urbanistico, modificazioni nel rispetto dell'art. 54 della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del recupero ai fini abitativi degli spazi sottotetto, già regolato all'art. 2 della presente convenzione.

ART. 10

Il soggetto attuatore si obbliga a tracciare a propria cura e spese tutto quanto attiene al piano stesso riferentesi alle opere di urbanizzazione, con la apposizione di picchetti inamovibili, che dovranno essere verificati alla presenza del responsabile o suo delegato, dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 11

Il presente Piano Attuativo di Recupero ha validità massima di anni cinque con decorrenza dalla data odierna giorno di stipula della presente convenzione.

ART. 12

Il soggetto attuatore in relazione al disposto del paragrafo 4), quinto comma dell'art. 28 della Legge 17.8.1942 n. 1150 e ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 60/77 così come introdotto dall'art. 3 della L.R. 31/86, art. 45 della L.R. 12/2005, ha fornito fideiussione bancaria (o assicurativa) a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere previste nella misura del 100% (centopercento) degli obblighi derivanti dal precedente art.6 per l'importo globale di € 18.300,00 (€ 15.000,00 + Iva 22%).

Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il soggetto attuatore autorizza il Comune di Missaglia, dopo una formale diffida ad adempiere rimasta inattuata, a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune riterrà di dover fare.

Prima di attivare le garanzie di cui sopra, il Comune sarà tenuto unicamente a notificare alla parte espressa lettera di messa in mora contenente gli addebiti specificatamente motivati con la fissazione di un termine non inferiore a 30 gg. per consentire da parte del soggetto attuatore la regolarizzazione degli addebiti.

La fideiussione suddetta verrà ridotta proporzionalmente in relazione alla realizzazione delle singole opere di urbanizzazione eseguite, sulla base di certificazione da redigersi dall'Ufficio Tecnico Comunale previa comunicazione da parte del soggetto attuatore e relativa verifica compiuta dall'Ufficio Tecnico Comunale, sullo stato di avanzamento dei lavori.

Lo svincolo delle garanzie fideiussorie avverrà ad opere di urbanizzazione regolarmente eseguite e favorevolmente collaudate.

ART. 13

Prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici dovrà essere versato al Comune il contributo commisurato al Costo di Costruzione. Tale contributo verrà versato secondo le modalità previste dall'Amministrazione Comunale a partire dal primo rilascio del primo permesso di costruire o titolo equipollente. Il contributo potrà variare non oltre l'aggiornamento annuale del parametro del contributo commisurato al costo di costruzione da parte della Regione Lombardia .

ART. 14

In caso di eventuale alienazione parziale e/o totale delle aree recuperate a terzi e di contestuale trasmissione ai terzi degli obblighi e degli impegni assunti e previsti dal presente atto, il soggetto attuatore resterà solidalmente responsabile dell'esecuzione degli obblighi e degli impegni assunti e previsti dal presente atto, a meno che i terzi aventi causa in possesso degli eventuali requisiti di legge previsti, subentrino integralmente nelle garanzie finanziarie e fideiussorie di cui al precedente art. 13.

In caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, il soggetto attuatore ed i suoi successori od aventi causa resta solidalmente responsabile verso il Comune, di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti dei lotti.

ART. 15

Il soggetto attuatore ed i suoi successori od aventi causa, nell'esecuzione di dette opere ed impianti dovranno osservare le norme dettate con la presente Convenzione.

ART. 16

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere di cui all'art. 6, in sostituzione del soggetto attuatore e a spese dello stesso rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia provveduto entro il termine stabilito ed il Comune l'abbia messo in mora con un preavviso non inferiore in ogni caso a 30 giorni.

ART. 17

Tutte le spese e gli atti relativi e conseguenti alla presente convenzione, saranno a totale carico del soggetto attuatore. All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui all'art. 20 della Legge 28.1.1977 n. 10, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli, trattandosi di atti resi per l'esecuzione del PGT del Comune di Missaglia.

ART. 18

Il soggetto attuatore autorizza la trascrizione del presente atto presso l'Ufficio del territorio di Lecco, Servizi di Pubblicità immobiliari, Circostrizione II, affinché siano note ai terzi le obbligazioni qui assunte, sollevando l'Ufficio da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 19

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme delle leggi e regolamenti Nazionali, Regionali e Comunali disciplinanti la materia.
In caso di controversie non componibili in via amichevole, il Foro competente è quello di Lecco.

ART. 20

Costituiscono allegati integranti e sostanziali della presente convenzione, i seguenti documenti uniti alla Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ preallegata sotto "A":

- schema di convenzione
- visura mappali
- verbale di sopralluogo
- relazione tecnica descrittiva
- documentazione fotografica
- all. 1 Piano di recupero VIGENTE tav. 1 – stato di fatto
- all. 2 Piano di recupero VIGENTE tav. 2 – comparazione
- all. 3 Piano di recupero VIGENTE tav. 3 – stato finale
- all. 4 Piano di recupero VIGENTE tav. 4
- all. 5 Piano di recupero VIGENTE tav. 5
- all. 6 Piano di recupero VIGENTE tav. 6
- all. 7 Piano di recupero VIGENTE tav. 1 – opere di urbanizzazione da non eseguire (tratto fognatura)

- all. 8 Piano di recupero VIGENTE tav. 1 – opere di urbanizzazione da non eseguire (parcheggio)
- all. 9 Piano di Recupero VARIANTE tav. 0 – ubicazione
- all. 10 Piano di Recupero VARIANTE tav. 1 – stato di fatto
- all. 11 Piano di Recupero VARIANTE tav. 2 – stato finale
- all. 12 Piano di Recupero VARIANTE tav. 3 – comparazione
- all. 13 Piano di Recupero VARIANTE tav. 4 – inserimento fotografico
- all. 14 Stima lavori nuove opere di urbanizzazione con relativo elaborato grafico tav. 5
- all. 15 Computo metrico dei materiali e delle forniture